



**MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DM N. 77412 DEL 19 FEBBRAIO 2025.
INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE ITALIANE, CHE
HANNO SUBITO DANNI INDIRETTI A SEGUITO DELLE MISURE SANITARIE
DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA) NEL
PERIODO 1° DICEMBRE 2023 – 31 OTTOBRE 2024**

1. Premessa

Con Decreto Ministeriale n. 77412 del 19 febbraio 2025, sono stati disposti gli interventi al fine di compensare le perdite di reddito subite dalle aziende della filiera suinicola, oggetto di danni indiretti, a partire dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana (PSA), nel periodo dal 1° dicembre 2023 al 31 ottobre 2024.

Per l'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha disposto risorse finanziarie pari ad euro 10 milioni (dieci milioni/00) ai sensi dell'art. 16-bis del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni della legge n. 143, del 7 ottobre 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

La Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 15593 del 25/02/2025 definisce le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale n. 77412 del 19 febbraio 2025, i termini di presentazione delle domande e di pagamento, l'indicazione dei documenti da allegare alla domanda atti a comprovare il danno per il quale viene richiesto l'indennizzo, le tempistiche di invio dei dati delle domande per le verifiche dei doppi finanziamenti e del rispetto del plafond sopra stabilito. Inoltre AGEA Coordinamento, al fine di standardizzare le procedure di controllo, ha predisposto un apposito documento tecnico in cui si definiscono le regole comuni per la verifica dei requisiti di ammissibilità.

Le presenti disposizioni definiscono le modalità di presentazione delle domande, i documenti da allegare per dimostrare il danno subito a giustificazione della richiesta di aiuto, riferite ai beneficiari che presentano domanda all'AGREA quale organismo pagatore competente.

Le disposizioni e la normativa in genere citate nel testo sono disponibili sul sito internet di AGREA: <https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/opendocument/normativa/search>, selezionando l'ambito: "Produzioni animali".

2. Beneficiari

Come disposto dal Decreto Ministeriale 77412/2025, possono beneficiare del sostegno le piccole e medie imprese (PMI), così come definite nell'allegato I del Reg 2022/2472, attive nella produzione primaria della filiera suinicola (allevamenti), situate sia all'interno che all'esterno delle zone di restrizione sanitaria, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

- a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto
- b) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso
- c) allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio)

Rispetto a quanto sopra riportato, con riferimento all'inciso in cui si stabilisce che tra gli allevamenti ammissibili all'aiuto rientrano anche quelli *"situati all'esterno delle zone di restrizione sanitarie"*, con nota prot. n. 82412 del 21 febbraio 2025, l'ufficio competente del MASAF ha chiarito che *"per beneficiari ammissibili all'aiuto situati all'esterno delle zone di restrizione sanitarie si intendono quei casi in cui, ad esempio, gli allevatori sono situati in zone non infette ma macellano i propri animali presso un macello che si trova nelle zone a restrizione sanitaria. Questi allevatori nell'esempio citato dovranno trovare un altro impianto dove effettuare la macellazione sopportando, probabilmente, costi maggiori. Se operazioni di questo tipo comportano un danno economico per l'allevatore, allora si configura un caso ammissibile al risarcimento. Riteniamo che il nesso di causalità sia, in questo caso, la documentazione relativa a contratti in essere tra fornitori degli animali e macelli che non è stato possibile onorare a causa del blocco della movimentazione."*

Come stabilito dall'articolo 2, comma 2, del DM 77412/2025, le aziende ammissibili al sostegno sono gli allevatori delle seguenti categorie merceologiche:

- a) verri
- b) scrofe
- c) scrofette
- d) suini da ingrasso
- e) suinetti

Si fa presente, altresì, che sono escluse dal pagamento le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.. Interventi ammessi ed entità degli indennizzi

Si elencano di seguito gli interventi di sostegno finalizzati a compensare gli imprenditori della filiera suinicola secondo quanto stabilito all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 77412 del 19 febbraio 2025 e a titolo indicativo l'eventuale documentazione da allegare alla domanda:

TIPO INTERVENTO	DOCUMENTAZIONE
a - deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria - Distruzione di uova da cova	- documentazione attestante i capi o i kg venduti e i relativi ricavi alla vendita (fatture di vendita, DDT ecc....) - registro dell'allevamento da cui si evinca la movimentazione degli animali e dalla quale si possa evincere la durata dei 3 cicli antecedenti al ciclo oggetto di indennizzo - documentazione probante l'uscita degli animali dall'allevamento verso il macello (modello 4); - documentazione attestante il riconoscimento di razza pura iscritta LG o di ibride classe "linea pura", qualora si faccia richiesta per il menzionato tipo genetico; - ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
b - mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe in fase di compilazione della domanda va riportato il numero dei giorni di fermo riproduttivo, il sistema calcola il numero di settimane	- registro di allevamento; - attestazione o registro degli interventi fecondativi; - ulteriore documentazione attestante l'ultimo parto avvenuto in azienda; - documentazione attestante il periodo di lattazione dei suinetti dell'ultimo ciclo; - documentazione relativa alla data di copertura delle scrofe a seguito dell'eventuale uscita dalla zona di restrizione; - documentazione relativa al periodo medio intercorrente tra i parti dei 3 cicli antecedenti all'entrata delle restrizioni; - documentazione relativa ai giorni intercorsi tra le due successive coperture delle scrofe nel periodo di interesse; - attestazione o autodichiarazione di adesione dell'allevamento al circuito di produzione DOP - ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
c - prolungamento vuoto sanitario in fase di compilazione della domanda va riportato il numero dei giorni di fermo prolungano al netto del fermo obbligatorio, il sistema calcola il numero di settimane	- registro dell'allevamento; - Ultimo modello 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio o documentazione inerente al preventivo abbattimento degli stessi; - fatture attestanti il numero di animali commercializzati nel periodo di riferimento

	- dichiarazione delle perdite settimanali come da fac simile allegato alle presenti disposizioni - ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
d - costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione in fase di compilazione della domanda va riportato il numero dei giorni di prolungamento del periodo di allevamento, il sistema calcola il numero di settimane	- registro dell'allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento dei giorni di allevamento; - dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4) relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio; - Ultimo modello 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio; - ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
<u>Per tutti gli interventi</u>	- al fine di agevolare le verifiche allegare alla domanda una dichiarazione/relazione da cui si riporta il riferimento normativo (decreto, ordinanza, ecc) che stabilisce l'entrata in vigore e il termine delle misure restrittive. In alternativa, allegare copia del provvedimento (decisione/decreto/ordinanza) da cui si desume la "zona di restrizione" e il periodo di applicazione delle misure sanitarie. A titolo esemplificati si allega un fac simile di dichiarazione (Allegato B). - Nel caso in cui il danno indiretto si sia verificato tra aziende collegate tra loro da un contratto di soccida, è necessario che l'azienda richiedente l'aiuto allegghi alla domanda la liberatoria (come da fac simile allegato A) emessa dall'altro contraente dalla quale si evinca che quest'ultima è a conoscenza della richiesta e contestualmente di rinunciare a chiedere, per gli stessi animali, lo stesso intervento.

Il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A, parte integrante del DM 77412/2025. Per il calcolo degli indennizzi si rimanda a quanto riportato all'articolo 3, comma 4, del DM 77412/2025.

I sostegni, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato o dell'Unione europea, purché riguardino costi ammissibili diversi e solo se il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) n. 2022/2472.

Si segnala, altresì, che dall'importo del sostegno determinato, saranno decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative agevolate e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/690 che ha abrogato il regolamento (UE) 2014/652.

Con riferimento a quanto riportato in Tabella A, allegata al Decreto Ministeriale 77412/2025, con la citata nota prot. n. 82412 del 21 febbraio 2025, si è chiarito che:

- per l'intervento a) e nello specifico per il deprezzamento dei suini da allevamento, la definizione di "circuito tutelato" include esclusivamente i circuiti DOP e IGP con disciplinare riconosciuto;
- per l'intervento c), concernente il prolungamento del vuoto sanitario, la tipologia della specie "suino da allevamento 30 kg" è da intendersi come "suino da allevamento fino a 30 kg".

4. Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di aiuto ad AGREA i beneficiari con sede legale in Regione Emilia-Romagna, con fascicolo aziendale aggiornato e validato¹, in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere la diffusione dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2023 e il 31 ottobre 2024.

Le domande, recanti l'indicazione di tutti gli elementi previsti dalle presenti disposizioni e dal Decreto Ministeriale 77412/2025, dovranno essere presentate ad AGREA, **entro e non oltre il 28 marzo 2025**, scadenza stabilita con circolare AGEA Coordinamento prot. n. 15593 del 25/02/2025

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del Sistema informativo AGREA (SIAG). È esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

Ciascun soggetto richiedente presenta una sola domanda di aiuto. I soggetti abilitati alla compilazione delle domande sono:

- a) i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA. Possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- b) i singoli beneficiari (utenti internet) - limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. I soggetti interessati a tale modalità possono presentare la domanda accedendo al SIAG con le modalità elencate nell'apposito sito di AGREA
(<https://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/applicativi/sistema-informativo-agrea-siag>).

a) Presentazione SIAG tramite il CAA

La domanda è presentata tramite un CAA convenzionato con AGREA. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata su SIAG dal CAA, completo di tutti gli allegati dematerializzati e i giustificativi la richiesta di aiuto. L'incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda da parte del beneficiario, provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento di identità e quindi procede alla protocollazione su SIAG.

b) presentazione della domanda SIAG da parte degli utenti internet

I beneficiari in possesso di un certificato di firma digitale, identificati come utenti internet, possono compilare la domanda accedendo a SIAG con le credenziali SPID o altro sistema di autenticazione digitale (smart-card, CNS, CIE, ecc.), firmare digitalmente il documento (la stampa della domanda in formato *.pdf*) prodotto dal sistema e procedere alla protocollazione dello stesso una volta caricato a sistema completo di tutti gli allegati dematerializzati e i giustificativi la richiesta di aiuto.

Si precisa che tutti i documenti dovranno essere allegati in fase di compilazione della domanda.

Dopo la scadenza del periodo di presentazione della domanda di aiuto non sarà possibile correggere le domande, fatto salvo che nel corso dell'istruttoria si presenti la necessità di richiedere documenti integrativi o la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali e/o richiedere precisazioni e chiarimenti, se ritenuti necessari per il completamento dell'attività. In tal caso, sarà inviata alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni, che il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

¹ Ai sensi del regolamento del Consiglio Regionale "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna" n. 17 del 15 settembre 2003 e s.m.i., i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per l'ammasso privato devono essere preventivamente iscritti all'anagrafe della regione Emilia-Romagna (per maggiori dettagli si rimanda al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/anagrafe-delle-aziende-agricole/anagrafe-delle-aziende-agricole>) e costituire un fascicolo aziendale valido. La gestione all'anagrafe regionale avviene con le modalità previste dal citato regolamento ed è affidata ai Centri di Assistenza Agricola (CAA).

Qualora entro tale termine non pervengano le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente a sistema.

5. Controlli di ammissibilità

AGREA effettua l'istruttoria al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità previste dalla normativa di riferimento, la completezza della documentazione presentata, la congruità degli indennizzi richiesti e quantificherà l'importo dell'aiuto da erogare.

In particolare le domande saranno oggetto delle seguenti verifiche:

- l'ammissibilità del richiedente;
- l'ubicazione dell'allevamento;
- il periodo per il quale si chiede l'indennizzo;
- le zone interessate dalle misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dei focolai di PSA;
- per ogni intervento la congruità delle quantità richieste in domanda

Inoltre, sarà verificato che i beneficiari che presentano domanda di aiuto ai sensi del D.M. 77412/2025, non abbiano percepito aiuti, per gli stessi animali, da Assicurazione, dalla Sanità o da Aiuti di Stato o da altre Amministrazioni.

Nell'ambito dei controlli amministrativi è inoltre verificato quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2 del DM 77412/2025 *“Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione”*. La verifica viene effettuata mediante l'apposita visura messa a disposizione dagli applicativi per la gestione degli adempimenti previsti per gli Aiuti di Stato o mediante la consultazione di altre banche dati.

Il Settore Tecnico e di Autorizzazione di AGREA, può procedere, in qualsiasi momento anche dopo il pagamento della domanda, a controlli in loco per la verifica dei documenti contabili, dei registri di carico e scarico ufficiali o di ogni altro elemento utile ad accertare la veridicità di quanto richiesto in domanda.

6. Riduzioni e sanzioni

Nel caso in cui dai controlli amministrativi o in loco emergano delle differenze con il richiesto, si procederà secondo le seguenti modalità:

- se l'accertato è superiore al richiesto: l'indennizzo concesso è pari al richiesto;
- se l'accertato è inferiore al richiesto: l'indennizzo concesso è pari all'accertato;

Qualora si accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese in domanda nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, AGREA pronuncerà la decadenza dell'aiuto.

In caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non veritiere sono applicate le sanzioni amministrative e penali della legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni.

7. Liquidazione degli aiuti

Terminate le verifiche di ammissibilità, AGREA comunica l'elenco dei beneficiari e le rispettive quantità ammesse ad AGEA Coordinamento. AGEA Coordinamento verifica il rispetto dei massimali stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 77412/2025 e, in caso di superamento di tali limiti stabiliti, determina la riduzione da applicare per tipologia di intervento. Inoltre AGEA coordinamento provvederà a comunicare il numero di identificazione all'aiuto, di cui all'articolo 6, comma 2, del DM n. 77412 del 19 febbraio 2025.

Sulla base della comunicazione di AGEA Coordinamento, AGREA procede alla liquidazione, in un'unica soluzione, degli aiuti delle domande ammesse a partire dal 16 Maggio 2025.

Si precisa che non è previsto il pagamento anticipato.

8. Adempimenti relativi alla normativa antimafia

Per la verifica del rispetto della normativa in materia di antimafia si rimanda a quanto stabilito dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice antimafia e s.m.i.

Si richiama a titolo informativo quanto prevede l'art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) **per le aziende che non detengono terreni**, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è **euro 150.000**.

Invece per le aziende che **detengono terreni** sussiste l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia nei seguenti casi:

- per importi superiori a euro 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei si richiede l'INFORMAZIONE ANTIMAFIA. Tale soglia è stata introdotta definitivamente con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021);
- si applica la soglia di euro 5.000 per l'erogazione di fondi statali. In questo caso si richiede la COMUNICAZIONE ANTIMAFIA. Anche tale soglia è stata introdotta definitivamente con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).

Si precisa che le erogazioni degli aiuti previsti dal D.M. n. 77412/2025, sono fondi statali. Pertanto i soggetti beneficiari che presentano domanda ad AGREA, che ricadono nelle condizioni sopra descritte, devono inserire nel fascicolo aziendale, tramite il CAA delegato alla detenzione del fascicolo in anagrafe delle aziende agricole regionale, le dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO A)

Fac-simile Dichiarazione liberatoria in caso di Soccida

Il/La sottoscritto/a _____, titolare/legale rappresentante della ditta
_____ CUA _____, con sede legale in
_____ Comune di _____ prov. _____ in qualità di _____ (1), in
rapporto di soccida con la ditta _____ CUA
_____, con sede legale in _____ Comune di _____ prov.
_____.

consapevole che la presente dichiarazione, relativamente ai dati di propria competenza, è rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti, e comportano la decadenza da quanto richiesto ed eventualmente conseguito (come previsto dai successivi gli artt. 75 e 76)

dichiara

- di essere a conoscenza che la ditta _____ controparte nel contratto di soccida, ha presentato domanda di sostegno ai sensi del Decreto MASAFprot. N. 77412 del 19 febbraio 2025 per i seguenti interventi:
intervento _____ codice allevamento _____
- di acconsentire con ampia liberatoria affinché la ditta sopra citata possa presentare domanda di sostegno e di rinunciare a richiedere il sostegno per i medesimi interventi.

DATA _____

FIRMA _____

Allega fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000.

(1) Soccidario o Soccidante

ALLEGATO B)

Fac-simile Dichiarazione delle perdite economiche conseguenti all'applicazione di misure sanitarie per contenimento della diffusione della Peste Suina Africana (PSA).

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il
____/____/____, in qualità di _____ della ditta
_____ CUA (C.F.) _____, che svolge l'attività di
_____, a seguito dell'applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute:

nel/i provvedimento/i: ¹	n.	del

che ha/hanno imposto misure sanitarie restrittive conseguenti ai focolai di Peste Suina Africana (PSA) patogenicità, verificatesi nel periodo tra il 1° dicembre 2023 e il 31 ottobre 2024

nel Comune di	prov.

consapevole che la presente dichiarazione, relativamente ai dati di propria competenza, è rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti, e comportano la decadenza da quanto richiesto ed eventualmente conseguito (come previsto dai successivi gli artt. 75 e 76)

dichiara

ad integrazione di quanto riportato in domanda, di aver subito le seguenti perdite economiche:

Codice Intervento (a,b,c,d)	Codice Allevamento	Rif. Capannone	Soccida (S/N)*	dal	al	n. capi/kg

* In caso di soccida allegare dichiarazione di rinuncia all'indennizzo dell'altro contraente.

DATA _____

FIRMA _____